

Al G. Amministratore alla P. S.
Avv. Mario de Santini -
secre

UFFICIO SANITARIO CONSORZIALE
LEGNANO

4/1/2

Prot. San. 1692/1b.

Legnano, 20 Maggio 1964

OGGETTO:

Proposta di adozione del nuovo regolamento di igiene e sanità predisposto dal gruppo di Milano dell'A.N.U.S.I. -

Ai Signori SINDACI DEI COMUNI
DEL CONSORZIO SANITARIO DI LEGNANO

LORO SEDI

e p.c.

AL MEDICO PROVINCIALE
Corso Monforte n.34

M I L A N O

Ai Signori ASSESSORI ALL'IGIENE
e ALL'EDILIZIA PRIVATA
DEI COMUNI DEL CONSORZIO

LORO SEDI

Al Signor INGEGNERE CAPO.
DEL COMUNE DI LEGNANO

S E D E

Ai Signori CONSULENTI TECNICI
DEI COMUNI DEL CONSORZIO

LORO SEDI

Da parecchi anni ormai è molto sentita non solo da me, ma anche dalle Amministrazioni dei Comuni di questo Consorzio Sanitario, la necessità di disporre di un nuovo regolamento d'igiene; di un regolamento uniforme per tutti i Comuni ed aggiornato, strumento indispensabile per poter attuare e far rispettare specialmente quelle moderne norme d'igiene che non sono ancora codificate e sono del tutto trascurate nei vecchissimi regolamenti comunali in vigore, alcuni dei quali, come quello di Legnano, sono anteriori al T.U. delle Leggi Sanitarie del 1934.

Allo studio ed alla compilazione di un regolamento siffatto ha posto mano tre anni or sono il gruppo degli Ufficiali Sanitari della provincia di Milano.

La sua prima stesura è stata riesaminata e rielaborata, durante varie sedute, da tre commissioni di studio insediate dal Medico Provinciale ed alle quali facevano parte non solo alcuni Ufficiali Sanitari, ma anche numerosi tecnici particolarmente competenti nelle diverse materie che il regolamento tratta (alimenti e bevande - suolo ed abitato - profilassi delle malattie ecc.) e fra questi alcuni membri del Consiglio Provinciale di Sanità.

La stesura definitiva del regolamento, che è quello che mi

./.

permetto ora di presentare alle SS.LL. perchè venga sottoposto ai Consigli Comunali per l'adozione ha ottenuto, già il 25 maggio 1963, un preventivo parere favorevole da parte del Consiglio Provinciale di Sanità, in sede tecnica.

Come è Loro noto questo regolamento è stato oggetto di osservazioni da parte dell'Unione Provinciale degli Enti Locali (vedi circolare UPEL del 19/9/1963 inviata ai Sindaci della Provincia). Molte di esse peraltro non possono essere accolte perchè hanno come presupposto norme di Legge superate da altre norme di Legge più recenti. Per esempio nelle osservazioni si afferma che l'Ufficiale Sanitario non può essere "Organo periferico del Ministero della Sanità" (vedi art.2 comma 1 del regolamento) quando tale posizione dell'Ufficiale Sanitario è stata così testualmente definita nell'art.2 del D.P.R. 11/2/1961 n.264. Dalla ignoranza di tale D.P.R., nel quale si stabiliscono anche le competenze degli Ufficiali Sanitari, discendono altre per me non accettabili osservazioni dell'UPEL.

Comunque il regolamento che sottopongo alle SS.LL. per l'accoglimento è considerato uno dei migliori e più completi regolamenti d'igiene, per cui in coscienza credo possa essere accettato con tutta tranquillità non fosse altro perchè, come ho detto, esso è il frutto dello studio di numerosi tecnici ed ha riportato un preventivo parere favorevole dal Consiglio Provinciale di Sanità.

Tenute peraltro presenti alcune osservazioni fatte dallo UPEL ed alcune Leggi sanitarie pubblicate dopo la stesura del regolamento e la necessità di inserire in esso alcune altre norme igieniche alcune delle quali sono in vigore nella nostra zona, mi permetto proporre alle SS.LL. di voler apportare al regolamento stesso, in sede di approvazione, le modifiche e le aggiunte raccolte e chiosate nell'allegato alla presente.

In relazione alla sopra considerata urgente necessità di dotare i Comuni di un nuovo regolamento d'igiene mi permetto pure sollecitare le SS.LL. perchè quello che presento Loro venga approvato il più presto possibile.

Unisco di esso il numero di copie a suo tempo chiestomi e rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti ossequi.

L'UFFICIALE SANITARIO CONSORZIALE
(Dott. Alessandro Mezzalana)

Allegate n. _____ copie del regolamento.

Allegata copia delle proposte aggiunte e modifiche da apportarsi al regolamento.

MODIFICHE ED AGGIUNTE DA APPORTARSI AL REGOLAMENTO D'IGIENE PRO-
POSTE DALL'UFFICIALE SANITARIO -

ART. 68 - Siccome dopo la stesura del regolamento è stata promulgata la Legge 14/2/1963 n.161 "Disciplina dell'attività di barbiere-parrucchiere ed affini" propongo che all'art.68, primo comma, tra le attività affini venga inclusa la voce "estetista" e che alla fine dell'articolo si aggiunga: "come è disposto dalla Legge 14/2/1963 n.161 e dal regolamento comunale che disciplina tali attività".

Titolo Quarto - Igiene dell'abitato e delle costruzioni in genere -

E' qui opportuno ricordare che le norme Ministeriali 20/6/1896 per la compilazione dei regolamenti Comunali d'igiene del suolo e dell'abitato ancora in vigore, prevedono fra l'altro quali devono essere le altezze massime dei fabbricati in rapporto alla profondità degli spazi liberi pubblici (strade e piazze) o privati (cortili) che essi fronteggiano (artt. 39 e 44 delle norme). Tali norme sono state finora in gran parte non rispettate per quanto esse siano attualmente più che nel 1896, necessarie non solo per ottenere una buona insolazione dei locali, ma in particolare per assicurare nei centri abitati una buona ventilazione e diluizione dei vari prodotti gassosi tossici scaricati dalle auto e dagli impianti di riscaldamento e nafta.

Ricordo che dette norme, emanate quando non esistevano nè auto nè impianti di riscaldamento a nafta, prevedono che nei regolamenti sia stabilito che l'altezza dei fabbricati non debba superare la misura dei calibri stradali, salvo quando l'andamento delle stra-

svolto).

A tale scopo mi permetto di proporre di aggiungere alla fine del l'art.106 i seguenti commi :

ART. 106 - aggiungere dopo l'ultimo comma :

"Se i fabbricati vengono costruiti in arretramento dal filo di strada o di altro spazio pubblico oppure hanno piani superiori arretrati da tale filo, tra la misura dell'arretramento e la maggiore altezza che i fabbricati possono raggiungere per effetto dell'arretramento stesso non deve esservi un rapporto superiore di 1 : 1.

Sono vietati i corpi di fabbrica sporgenti dalla linea di fabbricazione (Bauw windows) quando la larghezza dello spazio pubblico antistante, è inferiore di m.10 (di m.12 per il Comune di Legnano).
Lungo gli spazi pubblici di larghezza superiore tali corpi aggettanti sono ammessi con sporgenza pari ad $\frac{1}{15}$ della larghezza stessa e ad ogni modo mai superiore di m.1,20. Comunque essi non sono permessi per l'ultimo piano degli edifici e la loro superficie non deve mai essere superiore della metà della superficie dell'intera facciata.

Vengono considerati alla stregua dei "Bauw windows" anche i balconi, i ballatoi ed i terrazzi chiusi da spallette laterali piene sopra ad un metro dal loro piano di calpestio.

La sporgenza delle cornici di gronda non può mai essere superiore di $\frac{1}{10}$ della larghezza dello spazio libero antistante e comunque non deve mai superare m. 1,2.

Per i fabbricati prospettanti due spazi pubblici (strade-piazze)

di diversa larghezza può concedersi di mantenere, per 15 metri lungo il lato prospettante lo spazio pubblico meno largo, l'altezza che possono raggiungere sulla facciata prospettante lo spazio pubblico più largo alle seguenti condizioni :

- a) il prospetto principale del fabbricato si trovi verso lo spazio pubblico più largo;
- b) la larghezza dello spazio pubblico meno largo non sia inferiore di m. 10 (m.12 per il Comune di Legnano);
- c) i 15 metri siano misurati a partire dal punto di congiunzione dei due fili delimitanti i due spazi pubblici anche se il fabbricato viene realizzato in arretrato ad essi.

L'altezza degli edifici va misurata a partire dal piano di spiccato del marciapiede fino all'intradosso della soletta dell'ultimo piano abitabile o fino al punto più alto degli attici a muro pieno se la facciata è completata con questi, in sopralzo dell'ultima soletta.

L'altezza degli edifici con tetto cosiddetto "a mansarda" viene misurata fino al punto più alto della falda del tetto che forma con la orizzontale un angolo superiore di 45°.

ART. 147 - Propongo di modificare il secondo ed il terzo comma di questo articolo come appresso, onde si continuino a rispettare norme che già si applicano nella nostra zona.

"I locali devono essere provvisti di canna fumaria e di canna di ventilazione autonome, sfocianti liberamente sopra il tetto, secondo le norme di cui al seguente art.223, e coronate da fumaiolo.

Quando necessario deve essere inserito in esse un efficiente aerea-

tore elettrico per attivare la corrente ascensionale".

ART. 159 - Propongo di aggiungere, dopo il primo comma, "e di un lavabo" ed alla fine dell'articolo "Sotto ad ogni rubinetto di acqua condottata deve essere collocata una vasca di raccolta con regolamentare scarico".

ART. 171 - Siccome è opportuno calcolare il dimensionamento delle fosse per il trattamento dei liquami in rapporto al numero dei lo-
cali da servire e non in rapporto al numero, sempre variabile, del-
le persone e rispettare le norme già in vigore nella nostra zona
per tali impianti, propongo che questo articolo venga così modifi-
cato :

"Le fosse settiche e le vasche chiarificatrici devono avere una capacità utile netta non inferiore di litri 500 per locale da ser-
vire nelle abitazioni permanenti e di litri 250 per persona nelle
abitazioni temporanee (scuole, opifici, laboratori ecc.) con un
minimo di mc.4 utili.

Entrambe i tipi di fosse devono essere costituite di almeno tre
camere, di cui la prima di capacità utile doppia di ciascuna ca-
mera successiva e devono essere vuotate dai fanghi almeno una vol-
ta ogni 12 mesi.

Nelle vasche chiarificatrici la camera dei fanghi deve avere un
volume almeno tre volte maggiore di quello della camera di decan-
tazione.

ART. 175 - propongo che in questo articolo si precisi "dalle ore
una alle ore sei nei mesi dall'aprile al settembre e dalle ore
22 alle ore 8 nei mesi dall'ottobre al marzo".

ART. 194 - propongo che in questo articolo si precisi al primo comma "dalle ore quattro alle ore otto"; al secondo comma "dalle ore quattro alle ore sei e dalle ore quattro alle ore otto", ed al terzo comma "dalle ore quattro alle ore sette e dalle ore quattro alle ore nove".

ART. 215 - come richiesto dall'UPEL propongo che alla fine di questo articolo si aggiunga "Si richiama al riguardo la Legge 28/12/1950 n.1055".

ART. 266 - Rimetto alla decisione dei singoli Consigli comunali la delimitazione delle zone dei centri abitati entro le quali è vietata la costruzione e l'esercizio di stalle, ovili e porcili. Ricordo che per Legnano il perimetro di detta zona è già stato delimitato nel vigente regolamento per il servizio di raccolta e di allontanamento dei rifiuti domestici.

ART. 284 - propongo di stabilire in questo articolo "dalle ore quattro alle ore sette" e "dalle ore quattro alle ore nove".

ART. 300 - propongo di aggiungere, alla fine di questo articolo, le seguenti altre disposizioni, già in parte previste nei vecchi regolamenti d'igiene:

"e dove vengono vendute deve essere esposto in posizione ben visibile, un cartello recante il divieto per i clienti di toccare la merce.

Le suddette merci e derrate alimentari devono essere tenute costantemente protette dalla polvere e dalle mosche con idonei mezzi e non devono essere esposte all'aperto, fuori dei negozi.

I prodotti scatoлатi quando sono commerciati al minuto devono es-

essere mantenuti, nelle scatole aperte, in maniera che restino costantemente immersi nel liquido di conservazione (olio-salamoia - ecc.) finchè non saranno stati completamente venduti.

ART. 322 - con D.M. 14/9/1963 sono state emanate norme per il trasporto del latte alimentare, a completamento di quelle contenute nel R.D. 9/5/1929 n.994, per cui reputo opportuno venga inserito, alla fine dell'art.322, il seguente comma;

"Per il trasporto del latte alimentare dai centri di produzione ai centri di bonifica si richiamano le norme contenute nel R.D. 9/5/1929 n.994 e nel D.M. 14/9/1963".

ART. 333 - Per poter costringere i lattivendoli a non trasportare il latte da consegnare al domicilio dei clienti in modo del tutto antigienico, come attualmente avviene esponendo le bottiglie alla polvere ed ai raggi solari, propongo di completare questo articolo come appresso.:

"Durante il trasporto i recipienti devono essere sempre tenuti in appositi contenitori, internamente rivestiti di lamiera zincata o di altro materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio e di idonee fenestrate attente ad assicurare una buona aereazione nell'interno di essi.

ART. 334 - Visto il D.P.R. 11/8/1963 n.1504 il 3° comma di questo articolo va completato come appresso :

"Il latte prodotto e venduto come "latte parzialmente scremato" deve avere una percentuale di grasso non superiore all'1,80% e non inferiore all'1%."

ART. 335 - visto il predetto D.P.R. 11/8/1963 n.1504 ritengo neces

sario modificare come appresso l'art.335 :

"Come è prescritto dal D.P.R. 11/8/1963 n.1504 il latte scremato e quello parzialmente scremato, sottoposti a trattamento di pastorizzazione, devono essere venduti soltanto nelle latterie e colà conservati in appositi frigoriferi, mentre quelli sottoposti a sterilizzazione o ad analoghi procedimenti che ne assicurino l'indefinita conservazione, possono essere venduti sia nelle latterie che nei negozi di generi alimentari. All'esterno ed all'interno delle latterie nelle quali si vendono i predetti tipi di latte devono essere apposti cartelli recanti l'indicazione ben leggibile "latte scremato" e "latte parzialmente scremato".

ART. 360 - aggiungere alla fine di questo articolo :

"Per quanto riguarda i panifici si richiamano qui le norme della Legge 31/7/1956 n.1002".

ART. 458 - Per accogliere una giusta osservazione fatta dalla UPEL propongo di sopprimere l'ultimo comma dell'art.458 e di aggiungere, a seguito del I° comma, "come previsto dalla Legge 12/7/1961 n.603".

L'UFFICIALE SANITARIO CONSORZIALE
(Dott. Alessandro Mezzalana)

